



**COMUNE
DI RIANO**
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 20/05/2021	Oggetto: Istituzione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed approvazione regolamento comunale
--------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **18:15** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Nella seduta Ordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: :

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	VETRANI ERMELINDO		Si
Consigliere	MANETTA CRISTINA	Si	
Consigliere	DI PIETRANTONIO MARINA	Si	
Consigliere	FAGNANI GABRIELE	Si	
Consigliere	SPAZIANI STEFANO	Si	
Consigliere	PICONE SARA	Si	
Consigliere	PALADINI ROBERTO	Si	
Consigliere	ZAPPA FRANCO	Si	
Consigliere	STOICA TOADER	Si	
Consigliere	ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO	Si	
Consigliere	POETA LUIGI		Si
Consigliere	MAZZA MARIA CRISTINA	Si	
Consigliere	DI PIETRANTONIO MARCO	Si	

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 2
----------------------------	--------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **SPAZIANI STEFANO**.
Assiste il Segretario comunale **dott. FRANCESCO MENDICELLI**.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'oggetto della presente deliberazione.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico
Riano il **18/05/2021**

Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA
E TRIBUTI

f.to **MAMMOLITI SERENA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Note:

Riano **18/05/2021**

Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA E
TRIBUTI

f.to **MAMMOLITI SERENA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Vicesindaco relazione sull'argomento in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 151, del DLgs 267/2000, stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberano il bilancio di previsione relativo all'anno successivo, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, unitamente agli allegati di legge e che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione in oggetto, già prorogato, con l'art. 3 del DL n. 56 del 30/04/2021 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Esaminato l'allegato regolamento che si compone di n. 73 articoli.

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

- a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore finanziario;
- b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.

Visti:

- il DLgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7, in data 28/02/2002;
- lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli sei e contrari cinque (cons. Abbruzzetti, Mazza, Zappa, Di Pietrantonio Marina, Di Pietrantonio Marco), su undici presenti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo.

Di istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Di approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 73 articoli.

Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

Di rilevare che con successiva deliberazione, la Giunta municipale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento in oggetto.

Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituiti, restino operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

Di precisare che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021.

Di trasmettere copia del provvedimento ai responsabili dei Settori per gli atti di competenza.

Di dichiarare, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime, su undici presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to **SPAZIANI STEFANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dott. FRANCESCO MENDICELLI**

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, li **27/05/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
**dott. FRANCESCO
MENDICELLI**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal **27/05/2021**

NUM. ALBO **365**
Riano, li **27/05/2021**

IL MESSO COMUNALE
f.to **ZINNA DOMENICO**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

- È stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata nel comma 2;
- È stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Dalla residenza comunale, li 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dott. FRANCESCO
MENDICELLI**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*